# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**Nn. 2154, 60, 1047, 1856 e 2293-A**

*Relazione orale*
*Relatore* BELLONI

# TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(GIUSTIZIA)**

**Comunicato alla Presidenza il 13 dicembre 1995**

PER IL

# DISEGNO DI LEGGE

Norme contro la violenza sessuale (n. 2154)

**d'iniziativa dei deputati AMICI, APREA, BARTOLICH, BASSI LAGOSTENA, BATTAGGIA, BEEBE TARANTELLI, BENETTO RAVETTO, BERTOTTI, BINDI, BIRICOTTI, BOLOGNESI, BONFIETTI, BONSANTI, BRACCI MARINAI, BURANI PROCACCINI, CABRINI, CALABRETTA MANZARA, CAMOIRANO, CARTELLI, CASTELLAZZI, CAVALLINI, CHIAVACCI, COLLI, COMMISSO, CORDONI, CORNACCHIONE MILELLA, DALLA CHIESA, DE SIMONE, FAVERIO, FINOCCHIARO FIDELBO, FROSIO RONCALLI, FUSCAGNI, dE BIASE GAIOTTI, GRITTA GRAINER, IOTTI, JERVOLINO RUSSO, LAUBER, LOPEDOTE GADALETA, LORENZETTI, MAFAI, MANZINI, MARIANI, MARTINELLI Paola, MASINI Nadia, MATRANGA, MAZZETTO, MAZZUCA, MELANDRI, MOIOLI VIGANÒ, MONTECCHI, MUSSOLINI, NEGRI Magda, PARENTI Tiziana, PENNACCHI, PINTO, PIZZICARA, POZZA TASCA, PRESTIGIACOMO, PROCACCI, RINALDI, RIZZA, SBARBATI, SCOCA, SERAFINI, SERVODIO, SIGNORINO, STAMPA, STANISCI, TURCO, VALENTI, VALPIANA, VASCON, VIALE, VIGNERI, ACQUARONE, ADORNATO, AGOSTINI, AIMONE PRINA, ALBERTINI, ALOISIO, ALTEA, ANDREATTA, ANGELINI, ANGHINONI, ANGIUS, ARLACCHI, ASQUINI, AYALA, BAIAMONTE, BALDI, BALLAMAN, BAMPO, BARESI, BARGONE, BASILE Emanuele, BASSANINI, BATTAFARANO, BERLINGUER, BIANCHI Giovanni, BIELLI, BISTAFFA, BONAFINI, BONGIORNO,**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

**BONITO, BONOMI, BORGHEZIO, BOSELLI, BOSISIO, BOVA, BRACCO, BRUNALE, BUTTIGLIONE, CACCAVARI, CALLERI, CALVANESE, CALVI, CAMPATELLI, CANESI, CARLESIMO, CARLI, CASELLI, CASTELLANI, CASTELLI, CAVALIERE, CAVERI, CECCHI, CENNAMO, CERESA, CHERIO, COMINO, CONTE, D'AIMMO, D'ALEMA, DANIELI, DE BENETTI, DE JULIO, DEL GAUDIO, DEL TURCO, DE ROSA, DEVECCHI, DEVETAG, DIANA, DI CAPUA, DI FONZO, Di LELLO FINUOLI, DI ROSA, DI STASI, DOMENICI, DOSI, DOZZO, DUCA, ELIA, EMILIANI, EVANGELISTI, FASSINO, FERRANTE, FERRARA, FILIPPI, FOGLIATO, FONTAN, FORESTIERE, FUMAGALLI, GALLETTI, GALLIANI, GAMBALE, GARAVINI, GATTO, GERARDINI, GERBAUDO, GHIROLDI, GIACCO, GIACOVAZZO, GIANNOTTI, GIARDIELLO, GIBELLI, GILBERTI, GIOVANARDI, GIUGNI, GNUTTI, GORI, GRASSI, GRASSO, GRATICOLA, GRECO, GRUGNETTI, GUERZONI, GUIDI Galileo, INCORVAIA, INDELLI, INNOCENTI, JANNELLI, LA CERRA, LA SAPONARA, LA VOLPE, LEMBO, LEONI, LEONI ORSENIGO, LIA, LOMBARDO, LUCÀ, LUMIA, MALVESTITO, MALVEZZI, MANCA, MANGANELLI, MARANO, MARINI, MARTINELLI Piergiorgio, MASELLI, MASI, MASSIDDA, MASTRANGELI, MASTROLUCA, MATACENA, MATTARELLA, MATTINA, MATTIOLI, MENEGON, MEOCCI, MEO ZILIO, MICHIELON, MIGNONE, MIROGLIO, MIRONE, MOLGORA, MOLINARO, MONTICONE, MUSSI, NAPOLITANO, NAPPI, NARDONE, NAVARRA, NEGRI Luigi, NOVELLI, NOVI, NUVOLI, OBERTI, OCCHETTO, OLIVERIO, OLIVO, DONATO PACE, PAGGINI, PAISSAN, PAOLONI, PARISI, PECORARO SCANIO, PEPE, PERABONI, PERALE, PERCIVALLE, PERETTI, PERICU, PERINEI, PETRINI, PEZZONI, PINZA, PISANU, PIVA, PODESTÀ, POLENTA, POLLI, PORTA, PULCINI, RAFFAELLI, RANIERI, RASTRELLI Gianfranco, RAVETTA, REALE, REBECCHI, RIVERA, ROMANI, RONCHI, ROSSETTO, ROSSI Luigi, ROSSI Oreste, ROSSO, ROTONDI, ROTUNDO, RUFFINO, SALES, SANZA, SAONARA, SARACENI, SARTORI, SCALIA, SCANU, SCERMINO, SCHETTINO, SCOZZARI, SEGNI, SETTIMI, SIGONA, SITRA, SODA, SOLAROLI, SOLDANI, SORIERO, SORO, SPINI, STICOTTI, STROILI, SUPERCHI, TAGINI, TANZARELLA, TARDITI, TATTARINI, TAURINO, TOIA, TONIZZO, TORRE, TORTOLI, TRAPANI, TRIONE, TURCI, TURRONI, UCCHIELLI, UGOLINI, USIGLIO, VALIANTE, VANNONI, VELTRONI, VIGNALI, VIGNI, VIOLANTE, VISCO, VIVIANI, VOZZA, ZAGATTI, ZANI, ZEN e ZENONI**

(V. *Stampato Camera n.* **2576**)

*approvato dalla Camera dei deputati il 28 settembre 1995*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 settembre 1995*

CON ANNESSO TESTO DEI

# DISEGNI DI LEGGE

Norme contro la violenza sessuale
e contro le molestie sessuali (n. 60)

**d'iniziativa delle senatrici MANIERI e BALDELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1994**

---

Dei diritti sull'inviolabilità del corpo (n. 1047)

**d'iniziativa dei senatori SALVATO, FAGNI, CARINI, CARNOVALI, LOMBARDI CERRI, PEDRAZZINI, MARCHINI, TERZI, ALÒ, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE e TRIPODI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1994**

---

Norme contro la violenza sessuale (n. 1856)

**d'iniziativa dei senatori ABRAMONTE, ALBERICI, ALBERTI CASELLATI, ANGELONI, BAIOLETTI, BALDELLI, BARBIERI, BEDONI, BETTONI BRANDANI, BRICCARELLO, BRUNO GANERI, BUCCIARELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI, D'IP-**

**POLITO VITALE, MANIERI, MODOLO, MOLINARI, MOLTISANTI, PAGANO, PIETRA LENZI, ROCCHI, SARTORI, SILIQUINI, THALER AUSSERHOFER, VEVANTE SCIOLETTI, SALVI, BRUTTI, BERTONI, BRIGANDÌ, BAGNOLI, CASADEI MONTI, DE GUIDI, FALOMI, FORCIERI, GUERZONI, LARIZZA, LAURICELLA, MANCINO, PASQUINO, PELLEGRINO, ROGNONI, SMURAGLIA, SCIVOLETTO, SELLITTI e STEFÀNO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1995**

---

# Norme in materia di violenza sessuale (n. 2293)

**d'iniziativa dei senatori SIGNORELLI e MOLINARI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1995**

---

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2154*

# INDICE

*Pareri:*

– della 1ª Commissione permanente ..... *Pag.* 6

– della 5ª Commissione permanente ..... » 7

Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione ..... » 8

*Disegno di legge n. 60 d'iniziativa delle senatrici Manieri e* Baldelli ..... » 17

Disegno di legge n. 1047 d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri ..... » 20

Disegno di legge n. 1856 d'iniziativa dei senatori Abramonte ed altri ..... » 21

Disegno di legge n. 2293 d'iniziativa dei senatori Signorelli e Molinari ..... » 24

## PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

***sui disegni di legge nn. 2154, 60, 1047 e 1856***

(Estensore: MAGLIOZZI)

21 novembre 1995

*La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime parere favorevole con le osservazioni seguenti.*

Si segnala, in primo luogo, che l'attenuante fondata sulla minore gravità del fatto potrebbe contraddire il principio di tassatività, che in materia penale integra il principio di legalità, sorretto a sua volta dalla riserva di legge disposta in Costituzione.

Quanto alla perseguibilità a querela di parte, va rilevata la possibile disparità, comparativamente con altre figure di reato, derivante dal prolungamento del termine fino a sei mesi: in proposito, si potrebbe realizzare una soluzione intermedia, prevedendo un termine di tre mesi, decorrente dal momento in cui la facoltà in questione può essere in concreto esercitata.

In ordine all'estensione del patrocinio gratuito anche per gli abbienti, si riconosce che l'articolo 24, terzo comma, della Costituzione, dispone una garanzia minima che può ben essere derogata in eccesso, si comprendono le motivazioni sostanziali della disposizione, ma si prospetta tuttavia la sua possibile inefficacia, poichè l'estrema estensione del beneficio potrebbe renderne impossibile l'applicazione a tutti i possibili destinatari, ivi compresi proprio i non abbienti.

Si raccomanda, inoltre, di valutare l'opportunità di determinare con maggiore precisione la configurazione degli atti sessuali, per assicurare la distinzione tra violenza sessuale e altre fattispecie incriminatrici, come gli atti di libidine violenta, le molestie, la corruzione di minorenne, anche per la congrua commisurazione delle pene. Tale esigenza di precisione dispositiva, infatti, dipende direttamente dal principio di legalità e dalla riserva di legge in materia penale, prevista dalla Costituzione.

Quanto agli accertamenti sanitari obbligatori, si rappresenta la preoccupazione che essi possano risultare in concreto lesivi della dignità della persona: occorre assicurare in proposito la piena tutela della riservatezza.

## PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sui disegni di legge nn. 2154 e 1856 e su emendamenti**

(Estensore: MORANDO)

12 dicembre 1995

La Commissione, esaminati i disegni di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge n. 2154 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la sua approvazione definitiva sussegua a quella della legge finanziaria per il 1996 e nel presupposto che siano adottati i provvedimenti finanziari collegati al fondo negativo previsto nella stessa legge finanziaria e che il disegno di legge n. 1856 sia dichiarato assorbito.

Per quanto riguarda gli emendamenti al disegno di legge n. 2154, la Commissione esprime parere di nulla osta, ad eccezione di quelli numero 8.2, 8.10 e 8.17 (limitatamente alla parte sostitutiva del comma 2), su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

1. Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-*bis* a 609-*decies* introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*bis*. - *(Violenza sessuale)*. – Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

«Art. 609-*ter*. - *(Circostanze aggravanti)*. – La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*quater*. - *(Atti sessuali con minorenne)*. – Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

1. *Identico:*

«Art. 609-*quater*. - *(Atti sessuali con minorenne)*. – *Identico:*

1) non ha compiuto gli anni **dodici;**

2) *identico.*

| | |
|---|---|
| (Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*) | (Segue: *Testo proposto dalla Commissione*) |
| Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. | *Identico.* |
| Si applica la pena di cui all'articolo 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci». | *Identico*». |
| Art. 6. | Art. 6. |
| 1. Dopo l'articolo 609-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: | *Identico.* |
| «Art. 609-*quinquies*. - *(Corruzione di minorenne)*. – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». | |
| Art. 7. | Art. 7. |
| 1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente: | 1. *Identico:* |
| «Art. 609-*sexies*. - *(Ignoranza dell'età della persona offesa)*. – Quando i delitti previsti negli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-*quinquies*, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa». | «Art. 609-*sexies*. - *(Ignoranza dell'età della persona offesa)*. – Quando i delitti previsti negli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* sono commessi in danno di persona minore di anni **dodici**, nonchè nel caso del delitto di cui all'articolo 609-*quinquies*, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa». |
| Art. 8. | Art. 8. |
| 1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente: | *Identico.* |
| «Art. 609-*septies*. - *(Querela di parte. Gratuito patrocinio)*. – I delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* sono punibili a querela della persona offesa. | |

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-*bis* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-*quater*, ultimo comma.

La persona offesa dal reato è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217, anche se titolare di redditi superiori a quelli fissati dall'articolo 3 della medesima legge».

2. Agli oneri derivanti dalla previsione del gratuito patrocinio a spese dello Stato di cui all'ultimo comma dell'articolo 609-*septies* del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, quantificati in lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1995 e l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni 1996 e 1997.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*octies*. - *(Violenza sessuale di gruppo)*. – La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis*.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter*».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*nonies*. - *(Pene accessorie ed altri effetti penali)*. – La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

1. *Identico:*

«Art. 609-*octies*. - *(Violenza sessuale di gruppo)*. – *Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

**La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3 e 4 del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112».**

Art. 10.

*Identico:*

«Art. 609-*nonies*. - *(Pene accessorie ed altri effetti penali)*. – *Identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico*».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione della parte offesa, salvo che dalla pubblicazione possa derivare pregiudizio alla medesima».**

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 609-*nonies* del codice penale, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*decies*. - *(Comunicazione al tribunale per i minorenni)*. – Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-*quater*, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento».

Art. 12.

1. Dopo il titolo II del libro terzo del codice penale è aggiunto il seguente:

«Titolo II-*Bis* - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

Art. 734-*bis*. - *(Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale)*. - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 11.

1. *Identico:*

«Art. 609-*decies*. - *(Comunicazione al tribunale per i minorenni)*. – Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, **609-*quinquies*** e 609-*octies* commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-*quater*, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico».*

Art. 12.

1. *Identico:*

«Titolo II-*Bis* - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

Art. 734-*bis*. - *(Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale)*. - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

609-*quater* e 609-*octies*, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi».

Art. 13.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1».

2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti».

Art. 14.

1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3*-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-*bis*».

2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5*-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

609-*quater*, **609-*quinquies*** e 609-*octies*, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi».

Art. 13.

1. *Identico:*

«*1*-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, **609-*quinquies*** e 609-*octies* del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1».

2. *Identico.*

Art. 14.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto».

Art. 15.

*Identico.*

Art. 16.

1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies*

Art. 16.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

Art. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

*Identico.*

## DISEGNO DI LEGGE N. 60

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANIERI E BALDELLI

Art. 1.

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale è inserita la seguente:

«Sezione II-*bis*. Dei delitti contro la libertà sessuale».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*bis*. - *(Violenza sessuale)*. – Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi determina taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*ter*. - *(Aggravanti specifiche)*. – La pena è aumentata quando ricorre una delle seguenti circostanze:

1) il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

3) il fatto è commesso da persona travisata;

4) il fatto è commesso su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) il fatto è commesso con abuso di autorità o parentela o affinità».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*quater*. - *(Violenza sessuale di gruppo)*. – Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a sedici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti di violenza di cui all'articolo 609-*bis*.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter*».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*quinquies*. - *(Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale)*. – Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*quater* è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata:

1) se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339;

2) se il fatto è commesso in danno di un minorenne.

La pena è diminuita se il colpevole, prima della condanna, senza avere compiuto alcun atto sessuale in danno della persona sequestrata, la restituisce spontaneamente in libertà.

Se il colpevole commette ai danni della persona sequestrata uno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*quater*, nell'applicazione delle norme sul concorso dei

reati la pena non può essere inferiore ad anni sei di reclusione».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*sexies*. - *(Pene accessorie)*. – Per i delitti previsti dalla presente sezione si applicano le pene accessorie della perdita del diritto agli alimenti e dell'esclusione dalla successione della persona offesa».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*septies*. - *(Generalità della persona offesa)*. – Nel caso dei reati previsti in questa sezione, le generalità della persona offesa e l'immagine della stessa non possono essere rese pubbliche senza il suo consenso. I contravventori sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*octies*. - *(Molestie sessuali)*. – Chiunque reca a taluno offesa alla dignità della persona con atti, scritti o parole, anche a mezzo del telefono, tendenti ad arrecare molestie sessuali è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinque milioni.

La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso nell'ambiente di lavoro e fino a due terzi se è commesso da chi sia gerarchicamente superiore alla persona offesa».

Art. 9.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

Art. 10.

1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 576 del codice penale è sostituito dal seguente:

«5) nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*quinquies*».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 346 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 346-*bis*. - *(Sospensione del processo penale contro il coniuge o il convivente nel delitto di violenza sessuale)*. – *1*. Quando, nel delitto di violenza sessuale, tra la persona offesa e quella alla quale il fatto è ascrivibile intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale, il giudice dell'udienza preliminare, su richiesta della parte offesa, può sospendere con decreto il procedimento e rinviare l'emanazione del provvedimento che dispone il giudizio, tenuto conto della possibilità di ristabilire un positivo rapporto tra la parte offesa e l'imputato.

*2*. In tal caso il giudice sottopone l'imputato ad un periodo di prova, non superiore a due mesi, durante il quale i servizi di assistenza sociale indicati nel decreto di sospensione verificheranno, anche con l'ausilio dei servizi territorialmente competenti in materia familiare, che lo stesso si sia ravveduto e abbia ristabilito positivi rapporti con la parte offesa.

*3*. Qualora la prova abbia dato esito positivo il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato.

*4*. In caso contrario, anche prima del compimento del periodo di prova emana il decreto che dispone il giudizio».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 539 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 539-*bis*. - *(Risarcimento del danno)*. - *1*. In caso di condanna per delitti contro la libertà sessuale, il giudice provvede anche alla liquidazione dei danni con provvedimento immediatamente esecutivo.

*2*. In caso di impossibilità di determinare il danno complessivo il giudice pronuncia condanna e rimette le parti dinanzi al giudice civile, concedendo alla parte offesa una provvisionale immediatamente esecutiva».

## DISEGNO DI LEGGE N. 1047

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALVATO ED ALTRI

Art. 1.

1. La rubrica del Capo I «dei delitti contro la libertà sessuale» del titolo IX «dei delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume» del libro secondo «dei delitti in particolare» del codice penale è sostituita dalla seguente:

«Dei delitti contro l'inviolabilità del corpo».

2. Il Capo I del titolo IX del libro secondo del codice penale, così come modificato dal comma 1, è trasferito nel titolo XII «dei delitti contro la persona» dello stesso libro, dopo il capo III «dei delitti contro la libertà individuale».

## DISEGNO DI LEGGE N. 1856

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ABRAMONTE ED ALTRI

Art. 1.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo, nonchè gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*bis*. - *(Violenza sessuale)*. – Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Nei casi di lieve entità la pena è diminuita sino alla metà.

Alla stessa pena soggiace chi determina taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*ter*. - *(Aggravanti specifiche)*. – La pena è della reclusione da sei a dodici anni quando ricorre una delle seguenti circostanze:

1) il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

3) il fatto è commesso da persona travisata;

4) il fatto è commesso su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*quater*. - *(Atti sessuali con minorenne)*. – Soggiace alla pena stabilita nell'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni quattordici ovvero con una personaa minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, o che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso da più persone riunite.

Se il minorenne non ha compiuto i dieci anni, si applica la pena di cui all'articolo 609-*ter*, ultimo comma».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*quinquies*. - *(Violenza sessuale di gruppo)*. – Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti di violenza di cui all'articolo 609-*bis*.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter*».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*sexies*. - *(Querela di parte - Gratuito patrocinio)*. – I delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*ter* sono punibili a querela della persona ovvesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, il termine per la proposizione della querela è di centottanta giorni.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore, dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

3) qualora, nel corso del procedimento, vengano acquisiti elementi a carico del medesimo imputato per fatti della stessa specie.

La persona offesa dal reato è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*septies*. - *(Pene accessorie ed altri effetti penali)*. – La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinquies* comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del delitto;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*opties*. - *(Generalità della persona offesa)*. – Nel caso dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinquies*, le generalità della persona offesa e l'immagine della stessa non possono essere rese pubbliche senza il suo consenso. I contravventori sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-*opties* del codice penale, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*nonies*. - *(Comunicazione al tribunale per i minorenni)*. – Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinquies*, commesso in danno di minorenni, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento».

Art. 10.

1. L'indagato per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinquies* del codice penale, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, è sottoposto ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili.

Art. 11.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Il giudice deve procedere con l'incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza delle persone minori di anni sedici nel caso di indagini per ipotesi di reato previste dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinquies* del codice penale».

Art. 12.

1. All'articolo 401 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Nel caso di indagini che riguardino le ipotesi di reato previste dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinquies* del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui all'articolo 398, comma 2, stabilisce il luogo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio in modo da tutelare la dignità e la riservatezza del minore. A tal fine l'udienza, ferma restando la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza, o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore.».

Art. 13.

1. All'articolo 472 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*4*-bis. Il dibattimento relativo ai delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinquies* del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede comunque a porte chiuse quanto la parte offesa è minorenne.

*4*-ter. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma 4-*bis* non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto».

## DISEGNO DI LEGGE N. 2293

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SIGNORELLI E MOLINARI

Art. 1.

1. La rubrica del Titolo IX del codice penale «Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume» è sostituita dalla seguente: «Dei delitti di violenza sessuale contro la persona».

2. La rubrica del Capo I «Dei delitti contro la libertà sessuale» del Titolo IX del codice penale è sostituita dalla seguente: «Dei delitti di violenza sessuale contro la persona».

Art. 2.

1. L'articolo 519 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art 519. – *(Della violenza carnale)* – Chiunque, con violenza fisica o minaccia o inganno costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

1) non abbia compiuto gli anni dodici;

2) abbia un'età compresa tra i dodici ed i quindici anni qualora venga accertato, mediante perizia, che la parte offesa non fosse in grado di valutare le conseguenze delle azioni compiute, o non fosse in grado di resistere a causa delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica;

3) sia malata di mente, ovvero non sia in grado di resistergli a causa delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica anche se momentanee e indipendenti dal fatto del colpevole;

4) non abbia compiuto gli anni diciotto quando il colpevole ne sia l'ascendente, collaterale, tutore o persona a cui è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia, di lavoro o di servizio;

5) sia stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Art. 3.

1. Per il delitto previsto dall'articolo 520 del codice penale la pena prevista è la reclusione da tre a sei anni. Al delitto si applicano le pene accessorie dell'immediata cessazione della pubblica funzione e l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 4.

1. Al secondo comma dell'articolo 521 del codice penale sono aggiunte le parole: «o ad assistere a tali atti».

2. All'articolo 521 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«La riduzione della pena non si applica se la parte offesa è minore degli anni diciotto».

Art. 5.

1. Gli articoli 522, 523 e 524 del codice penale sono abrogati.

Art. 6.

1. Al secondo comma dell'articolo 530 del codice penale sono aggiunte le parole: «o ad assistere a tali atti». Il terzo comma dell'articolo 539 del codice penale è abrogato.

Art. 7.

1. All'articolo 539 del codice penale le parole «minore di anni quattordici» sono sostituite dalla seguente: «minore».

2. All'articolo 539 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Quando i delitti previsti nel presente Titolo sono commessi in danno di un minore, deve esserne data immediata comunicazione al tribunale dei minori competente, affinché adotti le misure atte al sostegno materiale e psicologico del minore».

Art. 8.

1. All'articolo 540 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«È considerata circostanza aggravante dei reati previsti nel Titolo IX ogni rapporto di parentela del colpevole con la parte offesa».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 538 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*bis*. – *(Pene accessorie ed altri effetti penali)*. – Qualora l'autore dei reati previsti in questo titolo sia genitore, tutore o curatore dell'offeso, la condanna per i delitti suddetti importa:

1) la perdita della patria potestà, della cura o della tutela;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela o alla cura;

3) la perdita dei diritti agli alimenti e l'esclusione dalla successione della parte offesa.

La reintegrazione della potestà genitoriale potrà avvenire soltanto per intervento del tribunale competente, trascorsi cinque anni».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 538-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*ter*. – *(Aggravanti specifiche)*. – Le pene previste per le singole fattispecie del titolo IX sono aumentate fino a due terzi quando ricorra una delle seguenti circostanze:

1) tra l'offeso ed il colpevole esista un rapporto di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il terzo;

2) il fatto sia stato commesso con uso di armi, sostanze narcotiche o stupefacenti;

3) il fatto sia stato commesso da due o più persone;

4) il fatto sia stato commesso da persona travisata;

5) il fatto sia stato commesso su persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale;

6) il fatto sia stato commesso da pubblici ufficiali;

7) il fatto sia stato commesso con abuso di autorità;

8) il fatto sia stato commesso su persona in evidente stato di gravidanza o la gravidanza sia conosciuta dall'agente».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 538-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*quater*. – *(Rapporti tra coniugi)*. Sono assoggettati alle medesime pene i reati commessi dal coniuge o dal convivente *more uxorio*».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 538-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*quinquies*. – *(Calunnia per reati sessuali)*. – Qualora la presunta parte offesa dichiari il falso in qualsiasi fase del procedimento è sottoposta alle pene previste dall'articolo 595 del codice penale.

La pena di reclusione è aumentata nel caso in cui le due parti siano legate da un qualsiasi rapporto di lavoro».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 538-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*sexies*. – *(Omessa denuncia)*. – Chiunque essendo a conoscenza dei reati previsti dal presente Capo ometta di denunciarlo alla pubblica autorità, è punito con la reclusione fino a 1 anno e con la multa da lire 100.000 a 2.000.000.

2. Le pena è aumentata di un terzo qualora l'omissione venga perpetrata da parenti entro il quarto grado o affini entro il terzo».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 538-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*septies*. – *(Diritto alla riservatezza)*. – In caso di richiesta della parte offesa o dell'imputato i processi relativi ai reati previsti nel presente titolo dovranno essere celebrati a porte chiuse. Qualora un teste chiamato a deporre lo richieda, il processo, nella parte in cui verrà udito, dovrà ugualmente celebrarsi a porte chiuse.

È altresì fatto obbligo alle autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza, qualora la parte offesa ne faccia richiesta, di recapitare atti di comunicazione riguardanti uno dei fatti previsti nel presente Titolo presso il domicilio legale eletto dalla parte offesa, onde salvaguardare la riservatezza anche nell'ambito familiare.

È vietato pubblicizzare, tramite giornali, riviste, emittenti televisive o radiofoniche o in altro modo, le generalità o l'immagine della parte offesa e dell'imputato, senza un'espressa autorizzazione scritta degli interessati. Il direttore responsabile della pubblicazione o dell'emittente, che trasgredisca questa norma, verrà punito con la reclusione da uno a tre anni e condannato al risarcimento dei danni morali e materiali provocati alla parte offesa.

L'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza chiamate ad indagare per i reati previsti nel presente titolo dovranno vigilare affinchè siano garantite riservatezza e discrezione in tutta l'attività preliminare al processo.

Il riferimento alle abitudini sessuali della parte offesa durante il dibattimento potrà avvenire soltanto nel caso in cui l'autorità giudiziaria lo reputi necessario per la risoluzione del caso.

Chiunque contravvenga a questo obbligo verrà condannato al risarcimento dei danni morali provocati alla parte offesa».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 538-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*octies*. – *(Della cura e assistenza delle vittime di violenze sessuali)*. – L'autorità sanitaria competente ha l'obbligo di istituire in ogni presidio sanitario locale reparti che abbiano competenza nell'assistenza psichica e fisica delle vittime di violenze sessuali e delle loro famiglie.

A tal fine si dispone l'istituzione di reparti specializzati che curino con terapie distinte e specifiche:

1) il recupero e l'assistenza delle vittime di violenze sessuali maggiorenni;

2) il recupero e l'assistenza delle vittime di violenze sessuali minorenni;

3) il recupero e l'assistenza di bambini vittime di violenze sessuali;

4) l'assistenza alle famiglie di vittime di violenze sessuali».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 538-*octies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*nonies*. – *(Fondi speciali per l'assistenza alle vittime di violenze sessuali)*. – È d'obbligo per le regioni prevedere uno stanziamento annuo di fondi da destinare a enti pubblici e privati o associazioni di volontariato che abbiano indicato nello studio, operando costantemente nella realtà, il fine di sostenere le vittime di violenze sessuali.

Tali fondi saranno suddivisi equatamente, proporzionalmente e secondo le necessità tra i comuni presenti nel territorio, i quali li ridistribuiranno ai soggetti giuridici men-

zionati nel primo comma, esaminandone i requisiti, secondo necessità e proporzioni.

L'uso di tali fondi è vincolato al fine di sostenere e salvaguardare le vittime di violenze sessuali; qualora parti di tali fondi non vengano utilizzate ai comuni di appartenenza e cumulati con gli stanziamenti dell'anno successivo».

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 538-*nonies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 538-*decies*. – *(Della capacità di agire, intendere e volere dei minori con età compresa tra i dodici e i quindici anni)*. – In ogni tribunale devono essere a disposizione una o più commissioni di esperti con il compito di accertare il grado di consapevolezza e coscienza degli atti compiti dalla parte offesa nei casi in cui la parte sia minore degli anni quindici o incapace d'intendere e di volere.

L'intervento di tali esperti, nel collegio sarà obbligatorio qualora la mancanza e coscienza delle vittime o la minore età siano condizioni per la configurazione specifica del reato o di un'aggravante.

Le commissioni, composte da diverse figure professionali (uno psicologo, un sessuologo, un assistente sociale, un avvocato o procuratore legale), possono avvalersi dell'opera, volontaria e gratuita, di liberi professionisti con l'obbligo di mantenere gli impegni assunti, pena l'immediata esclusione da dette commissioni».

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 538-*decies* del codice penale è inserito il seguente:

Art. 538-*undecies*. – *(Della difesa personale)*. – È ammesso l'uso, come mezzo di difesa personale, delle bombolette *spray* ad effetto urticante, contenenti sostanze la cui pericolosità è scarsa; esse non sono considerate armi nè proprie nè improprie.

Il loro uso è soggetto a licenza; è obbligatorio concedere la licenza d'uso alle donne e ai portatori di *handicap*.

Tale licenza potrà essere revocata solo nel caso in cui il beneficiario abbia fatto uso della bomboletta a scopo di reato».